

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Squadra Comunale di
POLCENIGO (Pordenone)



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione consiliare n..... del

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI		
1	Finalità del regolamento	pag. 2
2	Le attività e le funzioni di protezione civile	“ 2
3	Modalità di attuazione delle attività di protezione civile	“ 2
TITOLO II - LE STRUTTURE OPERATIVE		
4	Gli organi comunali di protezione civile	“ 3
5	Compiti dell'ufficio comunale di protezione civile	“ 3
TITOLO III - CENSIMENTO DELLE RISORSE		
6	Censimento delle risorse	“ 3
7	Inventario e custodia dei beni	“ 3
TITOLO IV - INTERVENTI DI EMERGENZA		
8	Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza	“ 4
9	Fase di allertamento	“ 4
10	Unità comunali di emergenza	“ 4
TITOLO V - IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE		
11	Finalità del servizio comunale volontario di protezione civile	“ 4
12	Requisiti di ammissione al gruppo	“ 5
TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE		
13	Organi del gruppo	“ 5
TITOLO VII - ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI		
14	Esercitazioni addestrative	“ 6
15	Equipaggiamento dei volontari	“ 6
16	Materiali e mezzi in dotazione	“ 6
TITOLO VIII - DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITÀ D'IMPIEGO		
17	Doveri dei volontari	“ 6
18	Diritti dei volontari	“ 6
19	Sanzioni disciplinari	“ 7
20	Modalità di impiego dei volontari	“ 7
21	Interventi in ambito extra-comunale	“ 7
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI		
22	Pubblicità del Regolamento	“ 7
23	Entrata in vigore ed abrogazioni	“ 7
24	Norma transitoria	“ 7

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del servizio comunale di protezione civile allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della legge 8.12.1970, n. 996, del D.P.R. 6.2.1981, n. 66, della legge 8.6.1990, n. 142, della legge 24.2.1992, n. 225 e del D.Lgs 31.3.1998, n. 112 e del D.P.R. 194 dell'8 febbraio 2001 ed infine la Legge Regionale n.64/86 ed ogni altra normativa in materia in vigore.

Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di protezione civile, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.

Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergente nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco dovrà coordinare i propri interventi con gli altri organi di protezione civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati.

Art. 2 - Le attività e le funzioni di protezione civile.

Il servizio comunale di protezione civile utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

In particolare esso provvede ad attuare le sotto elencate attività e/o interventi di protezione civile:

- a) la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali;
- b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
- c) l'approntamento di un centro operativo comunale per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotata di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;
- d) l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;
- e) l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- f) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti;
- g) la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione e in particolare a quella scolastica;
- h) l'avvio di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito del gruppo comunale volontario di protezione civile ove esistente e/o delle organizzazioni di volontariato operanti e riconosciute;
- i) l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile.

Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in materia di protezione civile.

Art. 3 - Modalità di attuazione delle attività di protezione civile.

Il servizio comunale di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, provvede all'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al precedente art. 2 attraverso una struttura comunale permanente composta da:

- a) organi comunali di protezione civile;
- b) il gruppo comunale volontario di protezione civile;
- c) centro operativo comunale

Le attività sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione fra Enti locali previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare dette attività di protezione civile potranno essere svolte attraverso accordi o da apposite convenzioni tra gli Enti interessati contenenti le modalità di attuazione, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato presenti nel territorio che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di protezione civile.

Il Sindaco può autorizzare l'utilizzo del Gruppo Comunale al di fuori del territorio di competenza solo in coordinamento con la Direzione Regionale di Protezione Civile ad altri Organi competenti.

TITOLO II - LE STRUTTURE OPERATIVE

Art. 4 - Organi comunali di protezione civile

a) Distretto di Protezione civile " Pedemontana ovest"

Con Decreto n.1974/DRPC/03 del 05 novembre 2003 viene riconosciuto il Distretto "Pedemontana ovest", costituito dai Comuni di Aviano, Budoia, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo, Roveredo in Piano e San Quirino quale Ente sovracomunale nel sistema regionale di Protezione Civile, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di protezione civile, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 7 della L.R. 31.12.1986 n.64 e regolato da convenzione stipulata dai Comuni partecipanti.

La costituzione del Distretto "Pedemontana ovest" tende ad un miglioramento delle capacità operative dei singoli gruppi comunali di protezione civile a supporto ed a salvaguardia del territorio, premettendo efficaci interventi in emergenza anche al di fuori del territorio regionale.

b) Il Responsabile Comunale di protezione civile

Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, sovrintende tutte le attività di protezione civile e adotta al verificarsi dell'emergenza, tutti i provvedimenti che si rendono necessari per garantirne il funzionamento.

Il Sindaco può nominare un responsabile di protezione civile, scelto tra i componenti il Consiglio comunale avente compiti di ordinaria amministrazione e straordinari in caso di emergenza di competenza comunale.

Nei casi di emergenza il responsabile comunale di protezione civile dovrà assicurare il funzionamento degli uffici comunali in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l'emergenza. Dovrà inoltre curare i rapporti con le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio comunale secondo le direttive degli organi competenti.

Art. 5 - Compiti dell'ufficio comunale di protezione civile.

E' istituito l'Ufficio Comunale di Protezione Civile con il compito di curare la segreteria e le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio comunale di protezione civile, anche mediante la collaborazione di altri uffici comunali.

TITOLO III - CENSIMENTO DELLE RISORSE

Art. 6 - Censimento delle risorse.

Il piano comunale di protezione civile è il documento di pianificazione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del territorio, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali.

Detto documento deve contenere l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.

Nella predisposizione del piano comunale si dovranno inserire i seguenti elementi essenziali:

- a) definizione della struttura comunale di protezione civile (a livello politico-decisionale e tecnico-operativo);
- b) indicazione dei dati riguardanti il territorio;
- c) individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento;
- d) trasferimento a livello cartografico dei dati attinenti le risorse, la possibile fonte di rischi prevalenti, le modalità prevalenti;
- e) individuazione della procedura di ricezione delle notizie, verifica, allertamento, comunicazioni;
- f) individuazione delle modalità di intervento raggruppate per tipologie omogenee di rischio (sottopiani di emergenza).

Il piano potrà essere verificato annualmente, **se necessario**, e aggiornato tenendo conto di eventuali ipotesi di **nuovi** rischi che possono interessare il territorio **comunale e dei** comuni contermini, anche nell'ottica del necessario coordinamento degli interventi di emergenza e soccorso.

Il censimento dovrà comprendere le risorse disponibili nel territorio comunale che possono essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza.

Il responsabile comunale di protezione civile avrà cura di prendere cognizione dell'inventario dei beni e di proporre l'acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per realizzare un'adeguata struttura di protezione civile. A tal fine viene istituito un apposito stanziamento di bilancio per acquisti, forniture, consumi, manutenzioni ed ogni altro onere di gestione del servizio.

Art. 7 - Inventario e custodia dei beni.

Il responsabile comunale di protezione civile avrà cura di effettuare l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio comunale di protezione civile, ed avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza.

Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dall'inventario.

Il responsabile comunale di protezione civile provvede alla tenuta del registro inventario e alla custodia di tutte le attrezzature in dotazione per servizio di protezione civile.

TITOLO IV - INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 8 - Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza.

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale dovuta all'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e dei beni, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione alla Direzione Regionale della Protezione Civile e al Presidente della giunta regionale.

Qualora la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza.

Art. 9 - Fase di allertamento.

Il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati per fronteggiare l'emergenza e ad azionare il sistema d'allarme mediante:

- a) la pronta mobilitazione del gruppo comunale volontario di protezione civile;
- b) la tempestiva attivazione del centro operativo comunale;
- c) la immediata informazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di loro competenza;
- d) la pronta mobilitazione del corpo di polizia municipale, eventualmente coadiuvato dalle forze di polizia messe a disposizione dal Prefetto;
- e) la tempestiva informazione agli altri organi di protezione civile (Sala Operativa Regionale -S.O.R.- e Presidente della Giunta regionale);
- f) il tempestivo impiego delle strutture e mezzi comunali per l'approntamento della fase di emergenza e per i successivi interventi di soccorso e ripristino;
- g) l'immediato allertamento della popolazione interessata all'evento calamitoso e l'adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza.

Art. 10 - Unità comunali di emergenza.

Il Sindaco, ove necessario, provvede alla costituzione delle seguenti unità comunali di emergenza:

- 1) per l'emergenza sanitaria e l'assistenza: per assicurare i primi interventi sanitari e assistenziali con particolare riguardo all'approvvigionamento idrico e alimentare;
- 2) per l'emergenza tecnica ed ecologica: per coordinare gli interventi rivolti alla tutela della incolumità delle persone e prevenire o limitare l'insorgenza di danni alla popolazione, al territorio, ai beni pubblici e privati;
- 3) per la circolazione ed il traffico: per presidiare e coordinare il traffico nelle zone a rischio facilitando, se necessario, l'esodo della popolazione verso località ritenute più sicure.

Dette unità comunali di emergenza provvederanno, in collaborazione con le unità assistenziali previste dal piano operativo comunale, ad alloggiare i sinistrati e distribuire i soccorsi, nonché ad allestire le strutture di accoglienza.

Le unità di emergenza, sotto la direzione del Sindaco o del Responsabile della Protezione Civile, provvederanno ad attuare gli interventi atti a limitare i danni alle persone e alle cose, nonché a fornire l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità o catastrofi.

Esse sono costituite da dirigenti o responsabili comunali in base alle rispettive competenze, nonché da altri soggetti che presentino i necessari requisiti professionali in relazione all'unità in cui verranno inseriti.

TITOLO V - IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 11 - Finalità del servizio comunale volontario di protezione civile.

E' costituito il gruppo comunale volontario di protezione civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, in possesso dei requisiti psicofisici necessari, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito del servizio di protezione civile in attività di previsione, prevenzione, nonché di soccorso e di ripristino da calamità o catastrofi.

Il gruppo comunale volontario svolge la propria attività secondo le direttive del Sindaco e degli altri organi di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Il Comune individua le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini al gruppo comunale di protezione civile.

I volontari saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e il ruolo assegnato e la qualifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 1.2.1990, n. 045/Pres.

Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere obbligatoriamente visibile durante le attività o manifestazioni addestrative di protezione civile.

Il gruppo comunale di protezione civile sarà dotato di mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati.

A tal fine tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti, ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l'emergenza o il rischio emergente.

Il gruppo comunale di protezione civile dovrà essere dotato dei mezzi e materiali ritenuti necessari per garantire l'operatività delle unità di protezione civile, quali ad esempio:

⇒ piano comunale di protezione civile, nonché dai piani provinciali e regionali di emergenza;

- ⇒ carte topografiche dei territori comunale, provinciale e regionale;
- ⇒ apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione ai radioamatori autorizzati per la trasmissione dei dati e quant'altro che assicurino il collegamento diretto con le sale operative degli organi di protezione civile;
- ⇒ amplificatori di voce e relative dotazioni per essere prontamente installati su mezzi comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
- ⇒ supporti informatici per il collegamento in via telematica con il centro operativo degli organi di protezione civile e con uffici pubblici ed aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità.

Art. 12 • Requisiti di ammissione al gruppo.

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda (ALLEGATO A) e all'accettazione della stessa da parte della Giunta Comunale, previo accertamento dei necessari requisiti psicofisici.

L'ammissione al gruppo avverrà dopo la presentazione di una autocertificazione comprovante il possesso da parte del volontario dei seguenti requisiti:

- di essere idoneo all'attività di protezione civile;
- essere esenti da condanne penali ovvero di procedimenti penali che siano pregiudizievoli per il servizio;
- svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento;
- essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile;

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 13 - Organi del gruppo.

Il gruppo comunale volontario è costituito dai seguenti organi:

- il Coordinatore
- i Capi squadra
- l'Assemblea del gruppo

a) Il Coordinatore:

Viene nominato dal Sindaco mediante decreto **sentita l'Assemblea del gruppo**.

Il Coordinatore nomina un vice coordinatore, scelto tra una terna di nomi di caposquadra proposto dall'Assemblea, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e un segretario scelto tra i componenti dell'Assemblea.

Quest'ultimo provvede alla tenuta delle schede individuali di iscrizione dei volontari, nonché al disbrigo della corrispondenza e dagli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il funzionamento del servizio

Il Coordinatore dura in carica tre anni, **salvo revoca motivata del Sindaco**, e può essere riconfermato.

Dirige e coordina l'attività del gruppo e da puntuale esecuzione alle direttive del Sindaco, cui dipende funzionalmente.

E' responsabile della corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso al gruppo.

Cura inoltre l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Il Coordinatore provvede, entro il 31 ottobre di ogni anno, ad inviare al Sindaco il programma delle attività di protezione civile proposto dall'Assemblea da effettuarsi l'anno successivo. Provvede altresì, entro il 31 marzo a trasmettere una dettagliata relazione sull'attività svolta dal gruppo l'anno precedente.

Al Coordinatore sono attribuiti anche i seguenti compiti:

- 1) collabora alla predisposizione e aggiornamento degli atti costituenti il piano comunale di protezione civile;
- 2) cura i rapporti con Enti ed organizzazioni che sono preposti al servizio di protezione civile;
- 3) partecipa alla gestione della sala operativa, nonché della banca dati concernenti la protezione civile;
- 4) cura le procedure per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di protezione civile, avvalendosi a tal fine degli organi tecnici a ciò preposti;
- 5) collabora all'acquisizione e al costante aggiornamento dei dati concernenti la previsione e la prevenzione delle cause di possibili calamità o catastrofi;
- 6) cura la tempestiva trasmissione di segnalazioni, dati e informazioni rilevanti per l'adozione degli interventi di emergenza secondo le modalità definite dal piano operativo.

b) I Capi squadra:

All'interno del gruppo comunale vengono formate squadre specializzate coordinate rispettivamente da un capo squadra

I Capi squadra vengono nominati dal Sindaco su proposta dell'Assemblea.

I Capi squadra hanno il compito di formulare le proposte dei piani o programmi annuali delle attività di protezione civile.

Collaborano inoltre con le strutture comunali di protezione civile alla promozione ed organizzazione delle iniziative e delle esercitazioni previste dal programma annuale, nel rispetto delle indicazioni e direttive emanate dal Sindaco.

Propongono alla giunta Comunale l'elenco dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per l'addestramento e l'equipaggiamento dei volontari.

I Capi squadra durano in carica tre anni, **salvo revoca motivata del Sindaco**, e sono rinominabili.

I capi squadra vengono convocati dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque non meno di tre volte all'anno.

c) **L'Assemblea del gruppo:**

E' costituita da tutti i volontari iscritti al Gruppo comunale volontario di protezione civile.

Essa si riunisce almeno una volta l'anno per iniziativa del Coordinatore in carica o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Assemblea viene convocata dal Sindaco, ogni qualvolta lo ritenga necessario, con avviso scritto almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di emergenza.

Formula inoltre indicazioni e proposte ai capi squadra e collabora con il Coordinatore allo svolgimento delle attività programmate.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal vice coordinatore. In caso di assenza di entrambi l'assemblea sarà presieduta dal volontario presente più anziano di età.

L'Assemblea è presieduta dal Sindaco quando è da lui convocata.

TITOLO VII - ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI

Art. 14 - Esercitazioni addestrative.

I volontari sono addestrati attraverso varie attività di formazione promosse dagli Organi competenti comunali, provinciali, regionali e nazionali. Possono avvalersi, a tal fine, degli Enti addestratori previsti dalla vigente normativa o comunque di figure professionali particolarmente qualificate nei diversi settori della protezione civile.

Sarà cura del Sindaco, sentito il parere del Coordinatore, promuovere le iniziative di addestramento dei volontari che prestano la loro opera nell'ambito del servizio comunale volontario di protezione civile, attraverso l'utilizzo di professionisti ed esperti nelle tecniche di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Sindaco promuove ed incentiva la partecipazione dei volontari alle esercitazioni programmate dagli organi comunali provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, nonché alle manifestazioni addestrative organizzate da Enti, gruppi od associazioni operanti nel settore della protezione civile.

Art. 15 - Equipaggiamento dei volontari.

Il Comune provvede a fornire a ciascun volontario, compatibilmente con i finanziamenti regionali, l'uniforme di servizio da indossarsi esclusivamente per attività del Gruppo di Protezione Civile, previamente autorizzate.

I volontari sono tenuti a portare l'uniforme con dignità e decoro e ne sono responsabili in solido.

Il volontario che cessa la sua attività, qualunque sia la causa, è tenuto a restituire tempestivamente la divisa di servizio e l'equipaggiamento ricevuti in consegna.

Il Segretario del gruppo avrà cura di tenere aggiornato l'inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari.

Art. 16 - Materiali e mezzi in dotazione.

I materiali e le dotazioni, affidate al gruppo comunale volontario di protezione civile, sono soggetti al vincolo di destinazione d'uso al servizio comunale di protezione civile.

La fornitura dei mezzi per il servizio di protezione civile potrà essere effettuata anche attraverso accordi o convenzioni tra Enti locali, come previsto dal precedente art. 3.

TITOLO VIII - DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Art. 17 - Doveri dei volontari.

I volontari partecipano alle attività indicate nel precedente art. 14 con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive impartite dal Sindaco, dal Coordinatore del gruppo o dal Capo squadra.

Gli appartenenti al gruppo non possono svolgere alcuna attività non autorizzata dal Sindaco e contrastante con la finalità del servizio e non possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera.

Nell'espletamento della propria attività di protezione civile, i Volontari hanno il dovere di osservare le norme di comportamento che devono ispirarsi al principio di correttezza e lealtà.

I volontari sono tenuti a partecipare assiduamente alle attività di addestramento che vengono organizzate dall'Amministrazione comunale o da altri Enti di protezione civile riconosciuti dalla normativa vigente. Essi hanno il dovere di comportarsi con correttezza e lealtà, avendo cura di mantenere in buono stato l'uniforme assegnata loro in dotazione.

Il Sindaco, sentita in merito l'Assemblea, provvede alla cancellazione dei volontari ai quali viene a mancare uno o più dei requisiti di cui all'art.12.

Art. 18 - Diritti dei volontari.

Al gruppo comunale volontario è riconosciuto il diritto di chiedere l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato istituito con D.P.R. 613/94 presso il Dipartimento della protezione civile, previo accertamento dei requisiti di moralità, capacità operativa e assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso a carico dei volontari.

Il Gruppo comunale volontario può inoltre chiedere l'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni ed organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Ai volontari viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile per la partecipazione agli interventi addestrativi di emergenza, soccorso e per ogni altra attività ordinaria o

straordinaria di protezione civile debitamente autorizzata dai competenti organi, il relativo onere è a carico del Comune o della Direzione regionale della Protezione Civile.

Ai volontari impegnati in attività di soccorso o di emergenza, preventivamente autorizzate dai competenti organi di protezione civile, vengono garantiti per il periodo d'impiego, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 194 dell'8 febbraio 2001, i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- e) copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art.4 della L.11 agosto 1991 n.266 e successivi decreti ministeriali di attuazione;
- d) rimborso delle spese sostenute.

Al volontario è riconosciuto il diritto di recesso, fatto salvo il dovere da parte dello stesso di comunicare per iscritto tale decisione al Sindaco e al Coordinatore del gruppo.

Art. 19 • Sanzioni disciplinari.

Il mancato rispetto del presente regolamento può comportare la sospensione temporanea del volontario con atto **motivato** del Sindaco, il quale potrà **anche** disporre, previo parere del coordinatore, l'applicazione del provvedimento **motivato** di espulsione dal gruppo in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni.

Il volontario ha l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale entro 10 giorni dal provvedimento di espulsione.

Art. 20 - Modalità di impiego dei volontari.

Le modalità di impiego del gruppo comunale volontario di protezione civile sono quelle previste dal presente regolamento, dal piano comunale di protezione civile, che dovrà prevedere il piano operativo d'impiego del Gruppo.

I volontari di protezione civile dovranno inoltre attenersi alle direttive del Sindaco, osservando le indicazioni operative che verranno di volta in volta impartite dal Coordinatore del Gruppo.

Art. 21 - Interventi in ambito extra-comunale.

Il Sindaco autorizza, su richiesta dei competenti organi di protezione civile previsti dalla normativa vigente, il gruppo comunale volontario di protezione civile ad effettuare interventi addestrativi o di emergenza e soccorso in ambito locale, provinciale, regionale, nazionale o extra-nazionale, anche attraverso la partecipazione a colonne mobili eventualmente costituite da Prefettura, Provincia, e Regione.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Pubblicità del Regolamento.

Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio comunale di protezione civile ed il centro operativo comunale di cui al precedente art. 3.

Copia del presente regolamento viene consegnata ai componenti del gruppo comunale volontario di protezione civile, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al gruppo.

Art. 23 - Entrata in vigore ed abrogazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile.

Il presente regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto comunale, previa pubblicazione all'Albo pretorio.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali e nello specifico il Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18.06.1996.

Art. 24 - Norma transitoria

Fino a quando non sarà diversamente regolato, in attuazione della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, modificata dall'art. 9 della legge regionale 15 aprile 1991; n. 15, al riguardo della costituzione e del funzionamento delle squadre comunali di volontari antincendio boschivo, continuano ad applicarsi le norme relative, contenute nel "Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 inerente le modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi e .la ripartizione delle relative competenze fra gli organi del Corpo forestale regionale", approvato con D.P.G.R. 28 dicembre 1978, n. 01016/Pres., ed in particolare quelle previste dagli artt. 15 e seguenti.

Il presente regolamento è stato adottato con deliberazione del C.C. n. In data